Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 6 ottobre 1925** — **Numero 232**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di speciale diploma di benemerenza.

Con provvedimento del 21 settembre 1925, S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 al signor Simoncelli Filippo d'Arcevia per l'opera lodevole svolta durante il periodo bellico a pro d'istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei combattenti e delle loro famiglie più bisognevoli di soccorso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1952.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1925, n. 1686.

Prezzo di acquisto di terreno demaniale dovuto dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il residuale debito per capitale ed interessi che l'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale » ha verso lo Stato per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già Piazza d'Armi di San Siro in quella città fatto con contratto delli 11 ottobre 1922 approvato con R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1690, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà soddisfatto in venti rate annuali, eguali e consecutive di L. 338,582.28 ciascuna senza decorrenza d'interessi.
E' autorizzato il conservatore delle ipoteche di Milano a cancellare, fin da ora, l'ipoteca legale inscritta a garanzia del pagamento del debito suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 19. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1953.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1684.

Proroga di poteri del Commissario straordinario presso l'Istituto delle case popolari di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Visto il R. decreto 24 maggio 1925, n. 863, col quale il gr. uff. prof. Angelo Mariotti, capo sezione del Ministero dell'economia nazionale, veniva nominato Commissario presso l'Istituto case popolari in Bari col compito di provvedere, entro tre mesi dal decreto, alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto;
Visto il rapporto 18 agosto 1925 del predetto Regio commissario;
Ritenuto che nel termine di cui sopra il detto Commissario non ha potuto espletare pienamente l'incarico affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato col predetto R. decreto 24 maggio 1925, n. 863, ai poteri del Commissario straordinario presso l'Istituto case popolari di Bari è prorogato di tre mesi a datare dal 24 agosto 1925.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria l'Istituto continuerà a corrispondere al predetto Commissario l'indennità giornaliera di L. 90, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio, come dal citato decreto 24 maggio 1925, n. 863.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 14. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1954.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1675.

Erezione in Ente morale dello Spedale Carlo Minghetti, in Lamporecchio.

N. 1675. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, lo Spedale Carlo Minghetti, con sede in Lamporecchio, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1925.

Numero di pubblicazione 1955.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1679.

Contributo scolastico dei comuni di Verolengo e di Torrazza Piemonte.

N. 1679. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Verolengo della provincia di

Torino deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 15,075.60 col R decreto 14 dicembre 1916, n. 1883, è ridotto a L. 11,173.55 a decorrere dal 1° gennaio 1924 ed è approvato in L. 3902.05 il contributo scolastico a carico del comune di Torrazza Piemonte.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1925.

Numero di pubblicazione 1956.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1676.
Scioglimento del Collegio dei probiviri per l'industria enotecnica, in Marsala.

N. 1676. R. decreto 30 agosto 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Collegio dei probiviri per l'industria enotecnica, con sede in Marsala, è sciolto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1925.
Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

I MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI
PER LE COMUNICAZIONI
E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1904 col quale venne approvato il regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi o liquefatti;

Visti i decreti Ministeriali 18 luglio 1906, 26 febbraio 1907, 13 febbraio 1909 e 15 novembre 1912, con i quali furono apportate alcune modifiche al suindicato regolamento;

Ritenuta la necessità di adottare per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti di cui trattasi norme più rispondenti agli attuali bisogni sociali;

Viste le proposte all'uopo presentate dall'apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale 25 giugno 1922;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decretano:

E' approvato l'annesso regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti restando conseguentemente abrogata ogni altra norma in precedenza emanata in materia.

Roma, addì 12 settembre 1925.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Regolamento per le prove e per le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Generalità.

Art. 1.

Tutti i recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, oppure gas liquefatti, o soluzioni di gas dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nell'atmosfera, sono soggetti alle norme contenute nel presente regolamento, salvo le speciali condizioni richieste per i trasporti internazionali che non siano qui contemplati.

Il presente regolamento non si applica ai recipienti che formano parte integrante del materiale rotabile adibito al servizio ferroviario o tramviario per il quale è riservata al Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale per le ferrovie, tramvie ed automobili) facoltà, ove occorra, di dettare le disposizioni del caso, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Art. 2.

Le prove e le verifiche di cui agli articoli seguenti sono di spettanza del Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili: sono inoltre autorizzati ad eseguire le prove e verifiche stesse ed a rilasciare i relativi certificati di approvazione:

a) l'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

b) i laboratori per le prove dei materiali da costruzione presso le scuole d'ingegneria;

c) le associazioni utenti caldaie a vapore e gli Enti che il Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, riconoscerà idonei;

d) limitatamente ai recipienti di pertinenza delle rispettive Amministrazioni: i funzionari tecnici a ciò incaricati dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Commissariato dell'aeronautica, dalle Ferrovie dello Stato e dalle Amministrazioni esercenti ferrovie e tramvie concesse all'industria privata all'uopo autorizzate dal suddetto Ispettorato su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi.

Ogni prova o verifica di cui al presente regolamento deve essere personalmente eseguita dal collaudatore incaricato appartenente agli Enti di cui sopra.

Costruzione dei recipienti.

Art. 3.

I recipienti destinati a contenere gas compressi a pressioni di carica non superiori a kg. 20 per cmq., nonchè quelli per gas liquefatti di cui la pressione di prova prescritta all'art. 14 non superi i kg. 30 per cmq., e quelli destinati a contenere le soluzioni di ammoniaca o di acetilene, debbono essere in acciaio extradolce, se chiodati o saldati per bollitura (escluso ogni altro metodo); preferibilmente però saranno in acciaio di un sol pezzo senza saldatura longitudinale.

Tali recipienti, se destinati a contenere gas compressi o liquefatti diversi dall'acetilene, dal cloro e dall'ammoniaca, possono anche essere in rame chiodati o saldati a forte; preferibilmente però saranno in un sol pezzo senza saldatura longitudinale.

Art. 4.

I recipienti per gas compressi o liquefatti destinati a sopportare pressioni, rispettivamente di carica o di prova, superiori a quelle previste dall'articolo precedente, debbono essere di un sol pezzo senza saldatura longitudinale, in acciaio rispondente alle condizioni che seguono.

Caratteristiche meccaniche dei materiali pei recipienti.

Art. 5.

Il materiale di cui risultano costituiti i recipienti sarà sottoposto alle seguenti prove meccaniche:

a) prove di trazione;

b) prove d'urto su barretta intagliata;

c) prove di appiattimento di anelli o piegamento di striscie.

Le barrette per le prove di trazione verranno ricavate a freddo, nel senso longitudinale del corpo del recipiente, evitando qualsiasi operazione che possa incrudire o comunque danneggiare il materiale.

Le barrette avranno un tratto centrale prismatico a sezione quadrangolare, avente per dimensioni: lo spessore della parete del recipiente, una larghezza di mm. 10, ed una lunghezza pari a 11,3 $\sqrt{F}$ (essendo F l'area della sezione trasversale) più 10 mm. per parte, e raccordato con archi circolari alle teste. Preferibilmente le teste di presa saranno forate per evitare lo spianamento della superficie curva trasversale che sarebbe necessario per la presa con cunei.

La resilienza sarà misurata con uno degli ordinari apparecchi per prova ad urto su barretta intagliata, purchè assicuri l'approssimazione del 0,5 %. Le barrette per le prove di resilienza saranno ricavate nel senso longitudinale del recipiente, avranno una lunghezza di 55 mm., uno spessore di 10 mm. (o pari a quello della parete del recipiente stesso se questo è inferiore a 10 mm.) ed una larghezza di mm. 10; in mezzeria della provetta e normalmente alla larghezza sarà praticato un intaglio a fondo semicircolare con raggio di 1 mm. e avente la profondità di un quinto della larghezza.

L'intaglio potrà essere effettuato al trapano, alla fresatrice od alla limatrice, ma si dovrà con cura verificare, in tutti i casi, l'esattezza del raggio del fondo dell'intaglio, assicurandosi che non esistano in questo strie parallele alle generatrici dell'intaglio stesso.

Gli spigoli degli appoggi, contro cui la barretta verrà esattamente appoggiata, saranno arrotondati con un raggio di 1 mm. e disteranno fra loro di mm. 40. Lo spigolo del coltello producente l'urto sarà arrotondato con un raggio di 1 mm. e l'angolo fra le due faccie del coltello sarà di 30°.

La velocità del coltello all'incidenza sarà non minore di 5 metri a secondo.

La temperatura ambiente durante la prova dovrà essere non inferiore a 15°.

Le prove di appiattimento di anelli consisteranno nel sottoporre a compressione graduale in direzione di un diametro anelli della larghezza di 30 mm. prelevati a freddo.

La superficie esterna degli anelli dovrà essere compressa fra piani metallici moventisi parallelamente uno verso l'altro ed aventi superficie tali da coprire l'intero anello deformato, fino a produzione di fessurazione o a combaciamento delle superficie interne.

La prova si effettuerà, sempre senza interposizione di alcuno spessore metallico, alla temperatura ambiente che non dovrà essere inferiore a 15°.

Per le prove di piegamento si preleveranno a freddo, nel senso trasversale del corpo del recipiente, delle striscie della larghezza di mm. 30 e della lunghezza di almeno mm. 250; si procederà, alla temperatura ambiente, a un piegamento preliminare che verrà effettuato premendo gradualmente al centro della parte concava della provetta appoggiata alle estremità, con un mandrino a lembo arrotondato secondo un raggio non maggiore di tre volte lo spessore della striscia. Effettuato tale piegamento preliminare, il saggio verrà portato fra i piani di una pressa a movimento lento ed uniforme ed il piegamento sarà spinto fino a fessurazione o a combaciamento delle superficie affacciantisi del saggio medesimo.

La superficie utile di detti piani sarà tale da coprire l'intero saggio quando la fessurazione o il combaciamento si verificheranno.

La prova si effettuerà senza interposizione di alcuno spessore ed alla temperatura ambiente che non dovrà essere minore di 15°.

Art. 6.

Il rame, quando venga impiegato per la confezione dei recipienti, dovrà presentare un carico di rottura alla trazione non inferiore a kg. 21 per mmq. ed una strizione non inferiore al 45 %. Dovrà sopportare prove di appiattimento di anelli o piegamento a blocco senza manifestare fessurazioni o rotture.

Art. 7.

I recipienti chiodati o saldati mediante bollitura dovranno risultare costituiti di acciaio extradolce, presentante una resistenza alla trazione da 38 a 45 kg./mmq. pei chiodati e da 35 a 40 kg./mmq. pei saldati, con contrazione di rottura rispettivamente dal 62 al 55 o dal 64 al 59 %. Anelli o striscie trasversali debbono potersi appiattire a blocco fuori della linea della saldatura senza presentare fessurazioni. I detti tipi di acciaio debbono presentare una resilienza non inferiore a 10 kgm/cmq.

Art. 8.

I recipienti di un sol pezzo senza saldatura longitudinale dovranno risultare costituiti di acciaio presentante alla prova alla trazione una strizione non minore del 25 % e nella prova ad urto una resilienza non inferiore a kgm/cmq. 4. Anelli o striscie della larghezza di 30 mm. dovranno sopportare la prova di appiattimento e di piegatura. Avvenuto l'inizio della rottura, il pezzo verrà tolto dalla pressa e la luce libera massima più vicina alla rottura dovrà risultare non maggiore di sei volte lo spessore del raggio.

Spessore dei recipienti.

Art. 9.

Lo spessore della parete del recipienti dovrà essere tale che sotto la pressione di prova di cui all'art. 14 il cimento massimo unitario non abbia a superare nella zona più sollecitata i seguenti limiti:

Recipienti di rame:

saldati	4 kg./mmq.
chiodati o di un sol pezzo	5 »

Recipienti in acciaio:

saldati per bollitura . .	8 »
chiodati.	10 »
in un sol pezzo.	2/3 del carico di snervamento.

Nei recipienti di acciaio non saranno ammessi spessori inferiori a mm. 3.

Pel calcolo del cimento massimo nella parete cilindrica è concesso l'uso della formula:

$$k = \frac{1.3\, r_e^2 + 0,4\, r_i^2}{r_e^2 - r_i^2}\, p \ (1)$$

Dimensioni dei recipienti.

Art. 10.

I recipienti, salvo le eccezioni di cui sotto e quelle che possano essere ammesse dal Ministero dei lavori pubblici su conforme avviso della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dovranno avere capacità non maggiore di litri 80 ed altezza non superiore a m. 2, computata questa dalla base del fondo del recipiente stesso alla sommità del collarino di innesto della valvola di chiusura.

I recipienti suddetti presenteranno un dispositivo che concorra ad aumentare la stabilità loro quando essi sono posti verticalmente, e ne impedisca il rotolamento nella posizione orizzontale. Tale dispositivo può essere omesso per recipienti che vengono spediti in casse e per quelli stabilmente fissati a mezzi di trasporto.

Recipienti di capacità maggiore potranno essere ammessi:

a) se fissati inamovibilmente ai mezzi di trasporto in maniera che non debbano essere rimossi dalla loro sede neanche per il riempimento e il vuotamento;

b) se di pertinenza del Regio esercito o della Regia marina.

Collaudo dei recipienti.

Art. 11.

Il fabbricante, per ottenere il collaudo dei recipienti, dovrà predisporre presso i suoi stabilimenti, ed a tutte sue spese, i mezzi adatti e presenterà apposita domanda ad uno degli Enti autorizzati di cui all'art. 2.

Qualora intenda invece valersi di uno degli istituti degli Enti stessi, che sia particolarmente equipaggiato, restano a tutto suo carico, oltre le competenze peritali di cui appresso, gli indennizzi per l'esecuzione delle relative operazioni di fatica e per l'uso dei mezzi necessari, da liquidarsi su specifica del direttore dell'Istituto.

I recipienti debbono essere presentati al collaudatore in maniera che questi possa effettuare facilmente tutte le operazioni necessarie le quali consisteranno:

---

(1) k = carico di sicurezza; r_e = raggio esterno; r_i = raggio interno; p = pressione di prova.

1° in una accurata visita esterna ed interna nella quale dovrà essere assicurato che i recipienti stessi non presentino segni di anormale fabbricazione e che siano esenti da falle o fenditure;

2° in una prova idraulica alla pressione di cui all'art. 14, a seconda della destinazione ad essi assegnata. Detta prova sarà fatta alla temperatura ambiente iniettando gradualmente altra acqua in pressione in ciascun recipiente riempito in modo accurato. Il tubo di adduzione deve portare una derivazione alla quale possa applicarsi il manometro campione, e perciò munita di un orifizio filettato internamente con passo di mm. 3 del diametro di mm. 27, compreso il risalto della filettatura, della profondità di mm. 25, ed avente fondo piano con foro centrale del diametro di mm. 6,5, ove dovrà sboccare la derivazione suindicata.

Se nella prova idraulica si verificano fessurazioni, trasudamenti o deformazioni permanenti, il recipiente dovrà essere distrutto in presenza del collaudatore.

Per verificare se si manifestino deformazioni permanenti, raggiunta la pressione di prova, si dovrà mediante opportuno dispositivo, isolare completamente il recipiente, col relativo manometro, dall'organo compressore: l'indicazione del manometro stesso dovrà rimanere stazionaria per almeno 1';

3° nella determinazione del peso a vuoto in chilogrammi (tara) del recipiente privo di valvola e di cappellotto, i cui pesi devono determinarsi separatamente;

4° nella determinazione della capacità in litri del recipiente, dedotta dalla differenza fra il suo peso quando è pieno di acqua ed il peso a vuoto;

5° nella determinazione, per i recipienti destinati a contenere acetilene disciolto, della tara comprendente il peso a vuoto, quello della materia porosa, e quello della quantità normale di solvente;

6° nella verifica degli spessori delle pareti e dei fondi dei recipienti;

7° nella determinazione delle caratteristiche meccaniche del materiale di cui sono fabbricati.

Per eseguire questi due ultimi accertamenti, il collaudatore dividerà i recipienti riscontrati singolarmente idonei in gruppi a seconda della loro destinazione e delle varie categorie di materiale impiegato nella fabbricazione; di tali gruppi farà lotti di 200 recipienti ciascuno e frazioni residue. Da ogni lotto o frazione preleverà, a suo esclusivo giudizio, un recipiente che dovrà essere sezionato trasversalmente e longitudinalmente a cura del fabbricante secondo le istruzioni del collaudatore stesso.

La verifica degli spessori della parte cilindrica dovrà farsi almeno su tre sezioni trasversali. Lo spessore minimo dovrà raggiungere almeno quello prescritto negli articoli precedenti; su questo sarà consentita una tolleranza massima in più del 20 %. Lo spessore dei fondi dovrà presentare almeno un pari grado di stabilità.

Per ogni recipiente sezionato saranno effettuate:

n. 1 prova di trazione;
n. 3 prove di resilienza;
n. 3 prove di appiattimento di anelli.

Pei recipienti aventi diametro interno superiore ai 250 mm. le prove di appiattimento di anelli potranno, in mancanza di mezzi adatti od a richiesta del fabbricante, essere sostituite da 6 prove di piegamento.

In caso di risultati sfavorevoli di una qualsiasi delle predette prove, è ammessa la ripetizione delle prove su due altri recipienti; fallendo una qualunque di esse, il lotto relativo ai recipienti provati dovrà essere rifiutato.

Per i recipienti di dimensioni eccezionali e per quelli non costruiti in serie, la verifica delle caratteristiche del metallo dovrà farsi con appositi provini prelevati all'atto della costruzione colle debite garanzie e la verifica degli spessori sarà fatta con norme speciali da approvarsi dalla Commissione permanente.

Pressioni di carica e grado di riempimento.

Art. 12.

Le massime pressioni effettive di carica ammesse per i recipienti destinati a contenere gas compressi, misurate alla temperatura di 15°, sono le seguenti:

Gas d'acqua e gas misto (gas d'olio con non più del 30 % di acetilene)	kg./cmq.	10
Anidride carbonica	»	20
Gas d'olio (gas ricco)	»	125
Ossigeno, azoto, aria, idrogeno, gas illuminante, protocarburo d'idrogeno (grisou, metano) gas rari	»	200

Il massimo riempimento ammesso per i gas liquefatti in relazione alla capacità dei recipienti è il seguente:

Etano	1 kg	per	litri	3,30	di capacità
Gas d'olio	»	»	»	2,50	»
Ammoniaca	»	»	»	2,00	»
Metilammina ed etilammina	»	»	»	1,70	»
Etere metilico	»	»	»	1,65	»
Anidride carbonica e protossido d'azoto	»	»	»	1,34	»
Cloruro di metile e cloruro di etile	»	»	»	1,25	»
Anidride solforosa	»	»	»	0,85	»
Cloro, tetrossido d'azoto e ossicloruro di carbonio (fosgene)	»	»	»	0,80	»

La concentrazione massima delle soluzioni acquose ammoniacali sarà del 50 % e il grado di riempimento sarà del 90 % al massimo.

La pressione massima di carica delle soluzioni di acetilene in acetone assorbito da materie porose sarà di 20 kg. cmq.

Art. 13.

I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto debbono essere riempiti completamente di una materia porosa ripartita uniformemente. La quantità del solvente (acetone) da porre nei recipienti sarà calcolata in modo che l'aumento di volume provocato dall'assorbimento dell'acetilene possa avvenire senza ostacolo e che, se la temperatura sale a 50°, la pressione non superi i 25 kg /cmq.

L'acetone deve avere un grado di purezza del 99 %.

Impiegandosi altri solventi, questi dovranno essere senza azione chimica, anche lenta, sull'acetilene, sulla materia porosa e sul metallo dei recipienti.

La materia porosa deve essere tale che, anche in presenza del solvente, non corroda le pareti metalliche del recipiente e non dia luogo a reazioni pericolose nè col solvente, nè coll'acetilene stesso, non abbia, anche col prolungato uso e con scosse, a calare od a lasciare comunque degli spazi vuoti pericolosi, impedisca con sicurezza la dissociazione dell'acetilene anche per alta temperatura o per scosse anche ripetute.

Pressioni di prova.

Art. 14.

Le pressioni alle quali dovranno essere effettuate le prove idrauliche dei recipienti, a seconda della loro destinazione, saranno:

a) per i gas compressi, pari ad una volta e mezza la pressione massima di carica e in ogni caso almeno di 5 kg per cmq. superiore a quest'ultima;

b) per i gas liquefatti o disciolti, le seguenti:

Anidride carbonica, protossido d'azoto, gas d'olio, la cui pressione a 50° non superi quella della anidride carbonica liquefatta	kg./cmq.	250
Etano	»	140
Tetrossido di azoto	»	50
Ammoniaca	»	35
Cloro, ossicloruro di carbonio (fosgene)	»	30
Anidride solforosa	»	20
Cloruro di metile, etere metilico, metilammina, cloruro di etile, etilammina	»	10
Soluzioni acquose di ammoniaca con concentrazioni fra il 25 e il 50 %	»	12
Soluzioni di acetilene in solvente assorbito in materia porosa con pressione di carica fino a 20 kg. per cmq.	»	60

Art. 15.

La prova idraulica di approvazione per i recipienti destinati a contenere l'acetilene disciolto ed assorbito da materia porosa sarà effettuata prima che la materia stessa ed il solvente siano immessi nei recipienti.

Accessori dei recipienti.

Art. 16.

Tutti i recipienti a pressione di carica superiore ai 20 kg. per cmq. debbono essere muniti di una valvola di riempimento protetta da cappellotto forato; valvola e cappellotto debbono portare impressi i rispettivi pesi.

Per i recipienti destinati a contenere acetilene ed ammoniaca, non debbono impiegarsi valvole con parti di rame o leghe di rame che possano venire a contatto coi detti gas.

Le valvole suddette debbono essere lubrificate unicamente con una miscela di glicerina e grafite se i recipienti sono destinati a contenere ossigeno od altri gas ossidanti; in tale caso le eventuali guarnizioni saranno esclusivamente di fibra.

Art. 17.

Il raccordo delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei recipienti, come pure i dispositivi che vi si riferiscono, devono essere tali da impedire in modo assoluto l'involontario scambio fra bombole destinate a gas per i quali la sostituzione o la mescolanza possa riuscire pericolosa.

A tal uopo i gas vengono divisi nei seguenti gruppi:

Gruppo I — Idrogeno, ossido di carbonio, etano, metano, etere metilico, gas rari, gas d'acqua, gas illuminante, gas d'olio, gas misto;

Gruppo II — Ossigeno, acido carbonico, ossicloruro di carbonio (fosgene), protossido di azoto, tetrossido di azoto, anidride solforosa;

Gruppo III — Ammoniaca, etilammina, metilammina;

Gruppo IV — Cloro;

Gruppo V — Azoto;

Gruppo VI — Aria;

Gruppo VII — Acetilene disciolto.

Nel seguente prospetto sono indicate le caratteristiche dei rispettivi raccordi:

	Diametro della vite in mm.		Senso della filettatura	Numero dei passi per pollice
	maschio	femmina		
Gruppo I	20	—	sinistrorso	14
» II	21,7	—	destrorso	14
» III	30	—	sinistrorso	14
» IV	25,4	—	destrorso	8
» V	—	21,7	destrorso	14
» VI	30	—	destrorso	14
» VII attacco a pressione.				

Art. 18.

Il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere dovrà essere apposto a vernice in caratteri molto appariscenti sulla ogiva del recipiente oppure impresso su targhetta metallica saldata a stagno.

Inoltre per i gas sotto indicati dovrà essere adottata una colorazione a vernice estesa ad una zona dell'altezza di 10 cm. almeno.

I colori saranno i seguenti:

Bianco . . . . per l'ossigeno
Rosso . . . . » l'idrogeno
Azzurro chiaro . . . . » aria compressa
Verde chiaro . . . . » azoto
Giallo . . . . » anidride carbonica
Nero . . . . » cloro
Grigio chiaro . . . . » ammoniaca
Arancione . . . . » acetilene.

Punzonatura dei recipienti.

Art. 19.

Il collaudatore, per attestare che i recipienti di cui alla linea 1ª dell'art. 10 corrispondono alle condizioni di cui sopra, punzonerà questi col timbro qui sotto riprodotto costituito dallo stemma d'Italia alto otto millimeri e largo sei

curando però che, in precedenza, siano state punzonate dal fabbricante sul recipiente stesso le seguenti indicazioni:

a) nome del fabbricante o sigla di questo se notoriamente conosciuta;

b) numero d'ordine di fabbricazione;

c) nome del gas che il recipiente è destinato a contenere se trattasi di gas liquefatti o disciolti;

d) capacità del recipiente in litri;

e) pressione massima di carica in kg. per cmq. pei gas compressi e per l'acetilene disciolto in acetone in materia porosa; peso massimo di carica in kg. pei gas liquefatti; concentrazione massima, in per cento, per soluzioni acquose ammoniacali;

f) peso del recipiente vuoto in kg. e separatamente quello della valvola e del cappellotto; pei recipienti da soluzione di acetilene compreso quello della materia porosa e della quantità normale di solvente;

g) giorno, mese ed anno del collaudo.

Le punzonature dovranno essere chiaramente leggibili, ma non eccessivamente profonde; quelle sub *a*), *b*) e quelle eventuali non contemplate dal presente regolamento, debbono essere di altezza di mm. 10; quelle sub *c*), *d*), *e*), *f*) di mm. 7; quelle sub *g*) di mm. 5; esse troveranno posto tutte nella parte ove più spesse sono le pareti del recipiente, e precisamente, per le ordinarie bombole, nei pressi del collare di apposizione dal cappellotto.

Nel caso di recipienti destinati a contenere gas compressi, il nome del gas dovrà essere punzonato con lettere dell'altezza di mm. 7 a cura dell'utente prima di iniziare l'uso.

Le norme di punzonatura sopraindicate debbono essere osservate anche pei recipienti di grande capacità in quanto siano applicabili.

Certificato di approvazione.

Art. 20.

Il collaudatore, nell'approvare i recipienti, redigerà un certificato, secondo il modello *a*) allegato 1, relativo a ciascun recipiente e lo rilascerà al fabbricante; ed uno specchio riassuntivo giornaliero, in duplice esemplare, secondo il modello *b*) allegato 2.

Uno di tali esemplari sarà inviato al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, alla fine di ogni semestre, e l'altro sarà conservato dall'Ente al quale il collaudatore appartiene.

Revisioni periodiche.

Art. 21.

Tutti i recipienti per gas compressi a pressione massima di carica superiore ai 20 chilogrammi per centimetro quadrato, nonchè quelli per gas liquefatti o in soluzione, debbono essere sottoposti a revisione periodiche. A tal uopo, a cura del proprietario dei recipienti, verrà in tempo utile avanzata domanda al uno degli Enti autorizzati.

La revisione dovrà effettuarsi presso uno stabilimento che disponga di tutti i mezzi necessari e consisterà:

1° in una visita esterna ed interna;

2° in una prova idraulica;

3° in una nuova determinazione della tara.

A tal fine lo stabilimento stesso deve provvedere a togliere la valvola di caricamento e ad effettuare una accurata pulitura interna ed esterna di ogni recipiente. Determinata poi la nuova tara, presenterà al collaudatore la nota dei recipienti da sottoporre a riprova, esplicitamente indicando la tara primitiva e la nuova.

Per i recipienti destinati a contenere soluzioni di acetilene in acetone contenuto in materia porosa, la pulitura interna non è prescritta, ma nell'occasione si esaminerà nel miglior modo possibile lo stato della materia stessa; se questa ha subito alterazioni, dovrà provvedersi a cura del proprietario per il suo reintegro.

Art. 22.

La visita esterna ed interna dei recipienti consisterà in una accurata revisione delle pareti e dei fondi portando particolare attenzione sullo stato di conservazione loro, specialmente per quei recipienti che abbiano accusato maggiore diminuzione di tara.

Se possa esservi dubbio sul grado di sicurezza del recipiente, dovrà essere negato il consenso all'uso ulteriore del medesimo.

Non possono a tale proposito essere dettate norme generali, presentandosi talvolta corrosioni profonde e di limitata estensione che possono far temere per la sicurezza anche più delle corrosioni uniformi apportanti maggior diminuzione di tara.

Art. 23.

La prova idraulica di revisione dovrà farsi con le stesse norme di cui all'art. 11.

Art. 24.

Pei recipienti destinati a contenere l'acetilene disciolto ed assorbito in materia porosa, la riprova di revisione potrà essere eseguita iniettando nel recipiente dell'acetone, oppure si potrà raggiungere la pressione di prova, che sarà in ogni caso quella segnata nell'art. 14, iniettando con ogni precauzione azoto od altro gas inerte, od infine vuotando il recipiente della materia porosa, nel quale caso la prova si eseguirà con le norme di cui all'art. 11.

Art. 25.

Le revisioni periodiche, per i recipienti di cui sopra dovranno effettuarsi almeno:

ogni due anni per quelli destinati a contenere: cloro, tetrossido d'azoto, anidride solforosa, ossicloruro di carbonio (fosgene), cloruro di metile, cloruro di etile, etere di metile, metilammina, etilammina;

ogni dieci anni per quelli destinati a contenere l'acetilene disciolto;

ogni cinque anni per recipienti destinati ad altri gas compressi o liquefatti e ad ammoniaca disciolta sotto pressione.

Art. 26.

Ai recipienti che rispondono alla prova di revisione il collaudatore appone col punzone, sotto la data di approvazione di cui all'articolo 19 o a lato di questa, la nuova data di revisione, facendola seguire dal timbro riprodotto nel detto articolo.

Le nuove diciture avranno l'altezza di mm. 5.

Certificato di revisione.

Art. 27.

Il collaudatore, consentita la continuazione dell'uso dei recipienti sottoposti a revisione, redigerà un certificato, secondo il modello *c)* allegato 3, relativo a ciascun recipiente e lo rilascerà al proprietario; ed uno specchio riassuntivo giornaliero, secondo il modello *d)* allegato 4, in duplice esemplare.

Uno di tali esemplari sarà inviato, alla fine di ogni semestre, al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e l'altro sarà conservato dall'Ente a cui il collaudatore appartiene.

Ammissione di recipienti fabbricati all'estero.

Art. 28.

I recipienti di fabbricazione estera potranno essere ammessi all'uso nel Regno qualora abbiano riportato relativa approvazione delle autorità competenti dello Stato di provenienza, in base a norme similia quelle contenute nel presente regolamento ed in ogni caso non meno restrittive di queste; siano muniti del relativo certificato di approvazione ed ottengano il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Tale nulla osta sarà rilasciato, se del caso, dietro richiesta del proprietario dei recipienti e su conforme parere della Commissione per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

I recipienti di fabbricazione estera che non possono essere ammessi all'uso in base alle disposizioni precedenti, se risulti chiaramente dimostrato che sono stati tutti fabbricati presso una Ditta notoriamente idonea, potranno essere sottoposti a collaudo con le norme contenute negli articoli precedenti, dietro richiesta del proprietario, direttamente avanzata all'Ente autorizzato.

Si intendono per ditte notoriamente idonee quelle che il Ministero dei lavori pubblici abbia dichiarato tali nel suo Bollettino ufficiale su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

Art. 29.

L'introduzione nel Regno di recipienti di fabbricazione estera contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, e disciplinata dalle norme che regolano il traffico internazionale pei trasporti delle merci per ferrovia. Tali recipienti possono essere nuovamente spediti carichi soltanto quando siano ammessi all'uso nel Regno ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 30.

I recipienti di fabbricazione estera che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 e quelli di ignota provenienza potranno ugualmente essere sottoposti a collaudo in base alle disposizioni presenti e su richiesta del proprietario direttamente avanzata all'Ente autorizzato, ma in tal caso la classificazione in lotti dei recipienti singolarmente idonei per la determinazione degli spessori delle pareti e quella delle caratteristiche meccaniche dovrà essere fatta suddividendo la partita in categorie, oltre che a seconda della destinazione dei recipienti, a mezzo di prova Brinell di durezza, eseguita su ciascuno di questi.

Ottenute così le varie categorie, queste verranno suddivise nei lotti indicati, i quali comprenderanno ciascuno solamente n. 25 recipienti o frazione residua di detto numero.

Da ogni lotto così ottenuto, si preleverà un recipiente da sottoporre alle determinazioni suindicate con le norme di cui all'art. 11.

Nel caso in questione i recipienti approvati porteranno punzonato (al posto del nome del fabbricante di cui all'art. 19) il nome del proprietario ed il numero d'ordine di inventario che questi ad essi assegnerà.

Competenze peritali.

Art. 31.

Ai collaudatori di cui all'art. 2 saranno devolute le indennità di cui godono i funzionari e gli estranei alle Amministrazioni statali secondo le norme vigenti in materia.

Riempimento e manipolazione dei recipienti.

Art. 32.

I recipienti potranno essere riempiti con i gas, che sono destinati a contenere, soltanto se il grado di purezza di questi è tale da garantire contro il pericolo di scoppio per eventuali reazioni chimiche che potessero manifestarsi per la presenza delle impurezze; in particolare è proibito usare idrogeno che contenga più del 2 % in volume di ossigeno ed ossigeno che contenga più del 2 % di idrogeno.

Del grado di purezza dei gas immessi nei recipienti rispondono le ditte dedite al riempimento, presso le quali debbono essere effettuati gli accertamenti necessari a mezzo di analisi regolari.

Se l'ossigeno e l'idrogeno sono stati ottenuti per decomposizione dell'acqua, il grado di purezza loro dovrà determinarsi per ogni gruppo di riempimento con accurata analisi fatta da apposito incaricato della ditta ed indipendentemente dalle analisi correnti che si eseguiscono normalmente a valle dell'elettrolizzatore.

Art. 33.

Il riempimento deve essere fatto sotto la responsabilità della ditta che lo esegue ed in maniera da non oltrepassare, per i gas compressi e l'acetilene, la pressione di carica segnata sul recipiente; per i gas liquefatti il quantitativo in peso ammesso; per le soluzioni acquose di ammoniaca la concentrazione consentita.

Art. 34.

Nelle operazioni di carico e scarico dei recipienti da veicoli o da carri ferroviari ed in genere nelle manovre di traslazione e di innalzamento loro, dovrà essere usata ogni cura per evitare urti o sobbalzi.

In genere i recipienti carichi dovranno essere sottratti all'azione diretta dei raggi solari e dovranno essere depositi in luoghi non soggetti all'azione diretta di sorgenti calorifiche (forni, caminetti, stufe, ecc.) ed in locali ove la temperatura non ecceda i 50°.

Incidenti e controversie.

Art. 35.

Se nelle operazioni di trasporto si verifichi esplosione di recipienti od altro grave incidente, deve esserne data denunzia immediata al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a cura del detentore del recipiente.

Art. 36.

Ogni controversia cui possa dar luogo l'applicazione del presente regolamento sarà sottoposta al giudizio in via amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, il quale delibererà su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici è devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla materia che forma oggetto del presente regolamento.

La Commissione è di nomina ministeriale ed è così formata:

a) un professore di meccanica applicata alle costruzioni presso una delle Regie scuole d'ingegneria del Regno (presidente);

b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata;

c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato;

e) un esperto in metallurgia;

f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna.

I membri di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*) durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.

Deroghe.

Art. 37.

Il Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto dei gas compressi, ha facoltà di derogare dall'applicazione del presente regolamento qualora si tratti di recipienti per trasporto di gas a basse pressioni nell'interno del Regno.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i recipienti di cui all'art. 1 che non fossero stati collaudati in base alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1904 per le prove e verificazioni periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi o liquefatti e successivi decreti Ministeriali 18 luglio 1906; 26 febbraio 1907; 13 febbraio 1909 e 15 novembre 1912 apportanti modificazioni al regolamento stesso, dovranno venire sottoposti ad approvazione:

a) per i recipienti a pressione di carica superiore ai 20 kg. per cmq., con le norme contenute nel presente regolamento considerando i recipienti come di ignota provenienza e quindi applicando ad essi le disposizioni di cui all'art. 30;

b) per i recipienti a pressione di carica non superiore ai 20 kg. per cmq., in base alle disposizioni tutte contenute nel presente regolamento, salvo la determinazione degli spessori delle pareti e quelle delle caratteristiche meccaniche che potranno essere omesse.

Art. 39.

I recipienti approvati in base alle disposizioni contenute nei decreti menzionati nell'articolo precedente potranno essere, senza alcuna altra formalità, mantenuti in uso, colla pressione di carica attuale, ma, allo scadere del termine indicato nel presente regolamento per le revisioni periodiche, dovranno essere sottoposti a queste.

Le prove periodiche dei recipienti per acetilene disciolto, in uso alla data di pubblicazione del presente regolamento, saranno effettuate ogni cinque anni alla pressione di 40 kg./cmq., se caricati a 15 kg./cmq., e di 30 kg./cmq., se caricati a 10 kg./cmq.

Roma, 12 settembre 1925.

Visto, si approva:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale.
BELLUZZO.

ENTE incaricato delle prove. *Allegato* 1 — Mod. *a*).

SERVIZIO DELLE PROVE E VERIFICHE
dei recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti

(Regolamento approvato con D. M. ....)

Certificato di approvazione.

Recipiente ....
di proprietà del sig. ....
fabbricato dalla Ditta ....
portante il numero d'ordine ......
destinato al trasporto di ....

Rilievi e risultati sul materiale.
(dal lotto di N. ...... recipienti).

Spessori:
parte cilindrica max. ..... min. ....
fondi .... max. ..... min. ....
Natura del materiale ....

Caratteristiche meccaniche:

a) per recipienti saldati mediante bollitura o chiodati:
resistenza alla trazione kg./cmq. ..
strizione % ....
resilienza kgm/cmq. ....
risultato prove di appiattimento (1) ....
....

b) per recipienti in un sol pezzo, senza saldatura longitudinale:
carico di snervamento kg./cmq. ...
strizione % ....
resilienza kgm./cmq. ....
risultato prove di appiattimento (2) ....
....

(1) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 7 del regolamento.
(2) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 8 del regolamento.

Prova idraulica.

Luogo e data della prova ....
Pressione di prova kg./cmq. ....
Numero d'ordine ed indicazioni relativo al manometro campione adoperato ....
Esito della prova ....
Osservazioni (1) ....
....
....

Determinazioni diverse.

Tara (peso del recipiente vuoto, privo di valvola o di cappellotto) kg. ....
Peso valvola kg. .... Peso cappellotto kg. ....
Capacità litri ....
Pressione massima di carica kg./cmq. .... (2)
Peso massimo di carica kg. ..... (2)
Concentrazione massima % .... (2)

Conclusione.

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate .... si autorizza l'uso del recipiente con l'apposizione della punzonatura di collaudo e coll'impressione della data della prova (3).

Il Collaudatore
....

(1) Esito dell'esame delle pareti interne ed esterne del recipiente, ed eventuali altri rilievi ritenuti opportuni dal collaudatore.
(2) Determinazioni pei recipienti rispettivamente destinati a gas compressi, o ad acetilene disciolto, gas liquefatti soluzioni acquose ammoniacali.
(3) Nel caso che non si autorizzi l'uso del recipiente, si scrive la particella «non» o si cancellano le parole: «con l'apposizione, ecc.».

ENTE incaricato delle prove. *Allegato* 2 — MOD. *b*).

ANNO...... FOGLIO N......

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO DELLE PROVE DI COLLAUDO di recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti

eseguite il.......... 19... presso la Ditta fabbricante.........

Rilievi e risultati delle prove eseguite sul materiale

(dal lotto (1) di N.... recipienti)

Spessori:
parte cilindrica max..... min....
fondi.......... max..... min....

Natura del materiale...............

Caratteristiche meccaniche:

a) pei recipienti saldati mediante bollitura o chiodati:
resistenza alla trazione kg./mmq..
strizione % ....
resilienza kgm./cmq.........
risultato prove di appiattimento (1) ....

b) pei recipienti in un sol pezzo, senza saldatura longitudinale:
carico di snervamento kg./mmq..
strizione % ....
resilienza kgm./cmq......
risultato prove di appiattimento (2) ....

(1) Per ogni lotto si farà uno specchietto riassuntivo a parte, secondo il presente modulo *b*)

(1) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 7 del regolamento.
(2) Si indicherà se conforme o meno alle prescrizioni dell'art. 8 del regolamento.

Elenco dei recipienti provati il.............................. 19......

Dati del manometro........................

N. d'ordine	DITTA proprietaria o utente	Marca: Ditta fabbricante o sigla	Marca: Numero di fabbrica	Gas destinato al recipiente	Pressione: di carica del gas (kg./cmq.)	Pressione: di prova (kg./cmq.)	Tara (kg.)	Capacità (litri)	Carica (kg.)	*Osservazioni*

Il Collaudatore

....

ENTE incaricato delle prove. *Allegato* 3 — MOD. *c*).

SERVIZIO DELLE PROVE E VERIFICHE dei recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti e disciolti

(Regolamento approvato con D. M.....................)

Certificato di revisione.

Recipiente ....

di proprietà del sig.................

fabbricato dalla Ditta..............

portante il numero d'ordine........

destinato al trasporto di............

Prova idraulica

Luogo e data della prova..........

Pressione di prova kg./cmq.........

Numero d'ordine ed indicazioni relative al manometro campione adoperato..........................
....

Esito della prova..................
....
....

Osservazioni (1)..................
....
....
....
....

(1) Esito dell'esame delle pareti interne ed esterne del recipiente, ed eventuali altri rilievi ritenuti opportuni dal collaudatore.

Determinazioni e verifiche diverse.

Tara (1) (peso del recipiente vuoto, privo di valvola e di cappellotto) kg..........

Peso valvola kg........ Peso cappellotto kg.........

Capacità litri..........

Pressione massima di carica kg./cmq......... (2)
Peso massimo di carica kg..... (2)
Concentrazione massima %.... (2)

Conclusione.

Visto l'esito delle prove e verifiche suindicate........... si autorizza l'uso del recipiente con l'apposizione della punzonatura di collaudo e coll'impressione della data della prova (3).

Il Collaudatore

....

(1) Il collaudatore dovrà confrontare la tara (art. 21 del regolamento) con quella primitiva punzonata sul recipiente, per farne le opportune deduzioni (Articolo 22 del regolamento).
(2) Verifiche pei recipienti destinati rispettivamente a gas compressi o ad acetilene disciolto gas liquefatti soluzioni [illegible] ammoniacali.
(3) Nel caso che [illegible] autorizza l'uso del recipiente, si scrive la particella « *non* » e si cancellano le parole « *con l'apposizione ecc.* ».

Allegato 4. — Mod. d).

ENTE incaricato delle prove.

ANNO......... FOGLIO.........

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO DELLE PROVE

e verifiche periodiche di recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o disciolti

eseguite il .... 19.... presso la Ditta ....

Dati del manometro ....

N. d'ordine	DITTA proprietaria o utente	Marca		Gas destinato al recipiente	Pressione		Tara	Capacità	Carica	Osservazioni
		Ditta fabbricante o sigla	Numero di fabbrica		di carica del gas	di prova				
					kg./cmq.		kg.	litri	kg.	

Il Collaudatore ....

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1925.

Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio della professione in soprannumero quali titolari di Società in nome collettivo presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio titolari di società in nome collettivo, per continuare nell'esercizio professionale presso la Borsa di valori di Genova;

Visto il parere favorevole espresso sull'accoglimento delle istanze dalla Deputazione di borsa e dalla Camera di commercio;

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile e 29 luglio 1925, nn. 375 e 1261;

Autorizza

gli agenti di cambio signori Perolo Attilio fu Giuseppe e Dellepiane Matteo fu Angelo a continuare nell'esercizio della professione, quali agenti di cambio in soprannumero, presso la Borsa dei valori di Genova, nella qualità di titolari rispettivamente della Società in nome collettivo « Perolo & Lupi » (socio Lupi Agostino) e della Società in nome collettivo « Dellepiane & Profumo » (socio Profumo Tito).

Roma, addì 5 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 26 settembre 1925, in Bagnoli di Sopra, provincia di Padova, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 30 settembre 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 207

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	115 31	Belgio	110 98
Londra	120 458	Olanda	10 05
Svizzera	479 83	Pesos oro (argentino)	23 —
Spagna	357 33	Pesos carta (argent.)	10 12
Berlino (marco oro)	5 925	New-York	24 908
Vienna (Shilling)	3 525	Russia	128 —
Praga	73 75	Belgrado	44 75
Dollaro canadese	24 917	Budapest	0 035
Romania	11 80	Oro	480 61

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 60
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	47 175
	5.00 % netto	90 25
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 15

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Estrazione a sorte ed abbruciamento di cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 dell. parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 novembre 1925, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle 3 urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 7028 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1,405,600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1925, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 198.62 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1925) restano disponibili L. 51.61 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1926.

b) Estrazione a sorte dalla 2ª urna di schede in rappresentanza di n. 2790 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 558,000 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1925, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 189.75 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1925) restano disponibili L. 173.45 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1926.

c) Estrazione a sorte dalla 3ª urna di schede in rappresentanza di n. 2673 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 534.600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1925, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 62.44 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1925) restano disponibili L. 119.49 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1926.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 55ª estrazione (maggio 1925) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, addì 5 ottobre 1925.

Il Direttore generale.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio, a mese ed a giorni da stabilirsi, delle prove scritte degli esami per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del gruppo A nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto 15 giugno 1925, col quale fu indetto un concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del gruppo A nell'Amministrazione dell'interno;

Veduto l'art. 4 del decreto sopracitato;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi del gruppo A nell'Amministrazione dell'interno, che avrebbero dovuto aver luogo entro il mese di ottobre 1925, sono rinviate a mese ed a giorni da stabilirsi con successivo decreto.

Il Prefetto capo dell'ufficio del personale dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre nelle Regie università e nei Regi istituti d'istruzione superiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 46 del precitato decreto;

Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta

Sono aperti i concorsi alle sottoindicate cattedre universitarie:

a) Nelle Facoltà di giurisprudenza:

1. Storia del diritto romano nella Regia università di Cagliari.
2. Diritto e procedura penale nella Regia università di Cagliari.
3. Economia politica nella Regia università di Cagliari.
4. Storia del diritto italiano nella Regia università di Siena.
5. Scienza delle finanze e diritto finanziario nella Regia università di Cagliari.
6. Diritto costituzionale nella Regia università di Sassari.
7. Procedura civile e ordinamento giudiziario nella Regia università di Sassari.
8. Diritto commerciale, nella Regia università di Sassari.
9. Istituzioni e storia del diritto romano nella Regia università di Messina.
10. Introduzione alle scienze giuridiche ed etnologia giuridica nella Regia università di Catania.
11. Diritto amministrativo nella libera Università di Camerino.
12. Statistica e demografia nella libera Università di Camerino.
13. Diritto civile nella libera Università di Perugia.

b) Nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Clinica pediatrica nella Regia università di Bari.
2. Medicina legale nella Regia università di Cagliari.
3. Odontoiatria e protesi dentaria nella Regia università di Bari.
4. Igiene e batteriologia nella Regia università di Cagliari.
5. Patologia speciale chirurgica nella Regia università di Cagliari.
6. Patologia speciale chirurgica nella Regia università di Parma.
7. Clinica delle malattie mentali e nervose nella Regia università di Messina.
8. Anatomia umana sistematica nella Regia università di Messina.
9. Clinica dermosifilopatica nella Regia università di Messina.
10. Patologia speciale medica nella Regia università di Milano.
11. Patologia speciale medica nella Regia università di Sassari.
12. Clinica chirurgica generale nella Regia università di Modena.
13. Clinica oculistica nella Regia università di Sassari.
14. Clinica ostetrica nella Regia università di Sassari.
15. Farmacologia e tossicologia nella Regia università di Sassari.
16. Clinica medica nella Regia università di Pavia.
17. Anatomia umana normale nella libera Università di Perugia.
18. Clinica dermosifilopatica nella libera Università di Perugia.
19. Zoologia e anatomia comparate nella libera Università di Camerino.
20. Patologia generale e anatomia patologica nella libera Università di Perugia.

c) Nelle Facoltà di filosofia e lettere:

1. Letteratura italiana nella Regia università di Catania.
2. Filologia slava nella Regia università di Padova.
3. Letteratura inglese nella Regia università di Torino.
4. Storia delle religioni nella Regia università di Milano.
5. Storia del Risorgimento nella Regia universtà di Milano.
6. Psicologia nella libera Università cattolica di Milano.

d) Nelle Facoltà di scienze:

1. Fisica matematica nella Regia università di Cagliari.
2. Botanica nella Regia università di Catania.
3. Geometria analitica e proiettiva con disegno nella Regia università di Genova.
4. Mineralogia nella Regia università di Modena.
5. Geologia nella Regia università di Modena.
6. Analisi infinitesimale nella Regia università di Pavia.
7. Zoologia nella Regia università di Pavia.
8. Geometria descrittiva con disegno nella Regia università di Cagliari.
9. Analisi algebrica nella Regia università di Catania.

e) Nelle Scuole di farmacia:

1. Chimica farmaceutica e tossicologia nella Regia università di Cagliari.

f) Nelle Scuole di ingegneria:

1. Topografia e geodesia operativa nella Regia scuola d'ingegneria di Palermo.

g) Nella Scuola d'arte mineraria della Regia scuola d'ingegneria in Roma:

1. Metallurgia generale e speciale.
2. Arte mineraria e preparazione dei minerali.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono farne pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata da L. 3 entro il giorno 12 novembre 1925.

Alla domanda dovranno unire:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi a quella della scadenza del concorso. L'aspirante che comunque appartenga all'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione alla quale appartiene, dalla quale risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito della scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere inoltre allegato un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviati per il concorso.

Roma, addì 3 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.